

Como, 6.10.2022

INFORMATIVA N. 31/2022

DL 21.6.2022 n. 73 convertito (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”) Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 4.8.2022 n. 122

INDICE

| | |
|--|--------|
| 1. Premessa..... | pag. 3 |
| 2. Detrazioni edilizie – Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito – Cessione dei crediti..... | pag. 3 |
| 2.1 Quarta o ultima cessione a favore dei correntisti – Decorrenza..... | pag. 3 |
| 2.2 Precedenti cessioni possibili..... | pag. 3 |
| 3. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – Eliminazione del limite “de minimis” | pag. 3 |
| 4. Presentazione degli elenchi INTRASTAT – Ripristino del precedente termine..... | pag. 4 |
| 5. Registri contabili tenuti con sistemi elettronici..... | pag. 4 |
| 6. Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per lavoro a tempo indeterminato..... | pag. 4 |
| 6.1 Disciplina applicabile ante modifiche..... | pag. 4 |
| 6.2 Disciplina applicabile post modifiche..... | pag. 5 |
| 6.3 Decorrenza e regime transitorio..... | pag. 5 |
| 7. Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio..... | pag. 5 |

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

| | |
|--|--------|
| 8. Dichiarazione IMU per l'anno 2021 – Proroga presentazione anche per gli entri non commerciali..... | pag. 5 |
| 9. Controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o CAF – Riduzione dal 2023..... | pag. 5 |
| 9.1 Caratteristiche dei nuovi controlli formali..... | pag. 6 |
| 9.2 Decorrenza delle nuove disposizioni..... | pag. 6 |
| 10. Comunicazione al contribuente della conclusione dell'attività istruttoria..... | pag. 6 |
| 10.1 Ambito applicativo..... | pag. 6 |
| 10.2 Contenuto della comunicazione..... | pag. 6 |
| 11. Disciplina dei versamenti e della compensazione con il modello F24 – Estensione..... | pag. 7 |
| 12. Attestazione dei contratti a canone concordato..... | pag. 7 |
| 12.1 Attestazione di conformità del contratto all'accordo..... | pag. 7 |
| 12.2 Validità dell'attestazione..... | pag. 7 |
| 13. Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – Certificazione delle attività – Soggetti abilitati..... | pag. 8 |
| 14. Procedura semplificata per la comunicazione del lavoro agile..... | pag. 8 |

1 PREMESSA

Con il DL 21.6.2022 n. 73 entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto "Semplificazioni fiscali").

Il DL di cui sopra è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

2 DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - CESSIONE DEI CREDITI

E' modificata ancora una volta la disciplina concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

2.1 QUARTA O ULTIMA CESSIONE A FAVORE DI CORRENTISTI - DECORRENZA

In sede di conversione del DL in commento, infatti, è stato abrogato l'art. 57 co. 3 del DL c.d. DL "Aiuti" conseguentemente per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all'1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione", ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Nella sostanza, l'ampliamento della platea dei potenziali "acquirenti finali" dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta "generati" da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della "prima cessione" effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).

2.2 PRECEDENTI CESSIONI POSSIBILI

Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".

Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati" e un'ultima cessione a favore dei correntisti.

3 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ELIMINAZIONE DEL LIMITE "DE MINIMIS"

E' eliminato, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis".

4 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT - RIPRISTINO DEL PRECEDENTE TERMINE

E' stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Decorrenza

Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022.

Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.

Secondo questa impostazione, gli elenchi INTRASTAT riferiti al mese di luglio 2022 dovrebbero quindi essere presentati entro il 25.8.2022 (e non più entro il 31.8.2022).

5 REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI

Il DL in commento interviene sulla norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche "la conservazione" dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche "di conservazione sostitutiva digitale" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Decorrenza

La modifica è in vigore dal 20.8.2022.

6 RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

E' confermata l'indicazione semplificata, nella dichiarazione IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato, consentendo peraltro di compilare il modello IRAP 2022 secondo le "vecchie" regole.

6.1 DISCIPLINA APPLICABILE ANTE MODIFICHE

In base alla disciplina vigente *ante* modifiche, al fine di dedurre interamente il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, il contribuente doveva:

- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni era inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, applicare l'ulteriore deduzione prevista dall'art. 11 co. 4-*octies* del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Tale impostazione rendeva complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l'onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato tra i diversi righi deputati all'accoglimento delle relative deduzioni.

6.2 DISCIPLINA APPLICABILE POST MODIFICHE

La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:

- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall'altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).

6.3 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO

Le novità introdotte si applicano dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 e, dunque, dal 2021 per i soggetti "solari", consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.

Peraltro, in sede di conversione in legge è stato stabilito che, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, resta possibile, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte (e, quindi, sulla base delle attuali istruzioni alla dichiarazione).

7 CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

E' stabilito che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell'esercizio in cui viene corretto l'errore, non solo ai fini IRES ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2022.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti "solari") e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.

8 DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO 2021 - PROROGA PRESENTAZIONE ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

E' prevista la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali.

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU "generica" per l'anno 2021, era infatti già stato differito al 31.12.2022 dalla versione originaria dello stesso art. 35 co. 4.

9 CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

E' prevista un'ulteriore riduzione dei controlli formali in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

9.1 CARATTERISTICHE DEI NUOVI CONTROLLI FORMALI

Viene infatti stabilito che:

- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione;
- il professionista o il CAF deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

9.2 DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

10 COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE DELLA CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

E' stato modificato l'art. 6 dello Statuto del contribuente, inserendo il nuovo co. 5-*bis*.

La nuova norma stabilisce che l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, che sia informato dell'inizio dell'attività istruttoria, che non sono emersi elementi per procedere, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività di controllo.

10.1 AMBITO APPLICATIVO

Per esplicita previsione normativa, tale comunicazione non si applica alle liquidazioni di cui agli artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72 (liquidazione automatica delle dichiarazioni).

In generale, il nuovo obbligo di comunicazione dovrebbe, invece, riguardare qualsiasi attività che rientri nei poteri di controllo che possono essere esercitati dall'Amministrazione finanziaria riconducibili all'art. 32 del DPR 600/73 e che prevedono una comunicazione "preventiva", come nel caso in cui al contribuente sia inviata una richiesta, un invito o altro atto che lo renda edotto dell'inizio dell'attività istruttoria nei suoi confronti. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli inviti a comparire o all'invio di un questionario.

10.2 CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione della conclusione dell'attività istruttoria:

- è inviata con modalità semplificata;
- non pregiudica l'esercizio successivo di ulteriore attività di controllo.

La nuova norma prevede che con apposito provvedimento dell'Agencia delle Entrate verranno definiti:

- i canali attraverso i quali la comunicazione sarà resa;
- le modalità con le quali il contribuente dovrà comunicare all'Amministrazione finanziaria i propri dati e scegliere come intenda ricevere la comunicazione. Al riguardo, la norma stabilisce che i contribuenti che abbiano un'utenza mobile potranno riceverla anche mediante messaggi di testo, o l'utilizzo dell'App "IO", o mediante posta elettronica semplice o certificata.

11 DISCIPLINA DEI VERSAMENTI E DELLA COMPENSAZIONE CON IL MODELLO F24 - ESTENSIONE

E' prevista la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24.

Decorrenza

Tale modifica sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina attualmente in vigore.

12 ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Viene estesa la validità dell'attestazione relativa ai contratti di locazione "concordati", di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.

12.1 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CONTRATTO ALL'ACCORDO

Per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l'aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:

- che il contratto di locazione sia stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un'attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'Accordo territoriale.

12.2 VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE

Fino all'entrata in vigore del DL in commento, l'attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.

Per effetto della modifica, la stessa attestazione "*può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce*".

Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell'immobile, né l'Accordo territoriale.

In sede di conversione è stato precisato che l'attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.

13 CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE - CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ - SOGGETTI ABILITATI

Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:

- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.

14 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA COMUNICAZIONE DEL LAVORO AGILE

Verrà resa strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l'obbligo di trasmissione dell'accordo individuale agli uffici ministeriali.

La norma non elimina l'obbligo di stipulare l'accordo con il lavoratore che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.

Contenuto della comunicazione

Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:

- i nominativi dei lavoratori;
- la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che verranno fornite da un apposito DM.

Sanzioni

La mancata comunicazione determina l'applicazione della sanzione che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

Decorrenza

La disposizione entrerà in vigore l'1.9.2022.

Studio Gorini s.r.l.